



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 - P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/06/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000

Atto n. 24 dell'11 novembre 2022

OGGETTO: Ammissione alla massa passiva della liquidazione debiti fuori bilancio non transatti ex articolo 258 del Testo Unico 267/2000.

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di novembre alle ore 13.00 nella Casa Comunale.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il comune di Bellegra, con delibera del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 aprile 2017, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 16 giugno 2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 23 giugno 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione - dott. Guerino Vittorio De Luca;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Bellegra, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 27 giugno 2017;
- che con proprio Atto n. 2 del 27 giugno 2017 ha adottato lo schema di avviso pubblico ai creditori per l'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Bellegra, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUOEL, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente e che detto avviso è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa;
- che con proprio Atto n. 3 del 18 agosto 2017 ha prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni decorrenti dal 28 agosto 2017;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)


C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- che con proprio Atto n. 9 del 20 giugno 2018 il Commissario straordinario di liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
- che con deliberazione di G.M. n. 49 del 20 luglio 2018 l'Ente ha aderito alla procedura semplificata della liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
- che con proprio Atto n. 11 del 7 settembre 2018 ha fissato i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1 del TUOEL;

VISTO

- l'art. 252, comma 4, del TUOEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUOEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, del TUOEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 248, comma 4 del TUOEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUOEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti ed al comma 3 prevede che *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine....., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazione di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
- l'art. 258, comma 4, del TUOEL che stabilisce che *“L'Organo straordinario di liquidazione, accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- l'art. 258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'Organo straordinario, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 9, del TUOEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'Organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
- il proprio Atto n. 14 del 22 aprile 2022 con il quale sono stati ammessi alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 194 del TUOEL, i debiti fuori bilancio non transatti ex articolo 258 del Testo Unico 267/2000;

CONSIDERATO

- che con proprio Atto n. 15 del 29 aprile 2022 è stato approvato il piano di estinzione delle passività ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUOEL;
- che in data 23 agosto 2022 è stato notificato allo scrivente il decreto del Ministro dell'Interno n. 138605 del 4 agosto 2022 di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Bellegra;
- che successivamente alla presentazione del predetto piano di estinzione, il Comune di Bellegra ha trasmesso a questo Organo, la cessione del credito vantato dalla SU.PA. S.r.l. con Atto del 17/6/2019, a favore del Dott. Giulio Riccardi, dell'importo complessivo di € 23.250,93 (ventitremiladuecentocinquanta/93);
- che dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità del debito alla massa passiva, sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dal creditore, nonché l'attestazione del Responsabile del servizio;
- che questo Organo in data 5 agosto 2022 ha formulato apposita proposta di transazione al creditore titolare di credito derivante da debiti fuori bilancio ex articolo 194 del TUOEL per i quali sussistono i requisiti di legge;
- che il sopraindicato creditore non ha aderito alla proposta transattiva;

DELIBERA

- di ammettere alla massa passiva della liquidazione il debito fuori bilancio, per un importo complessivo di € 23.250,93 (ventitremiladuecentocinquanta/93), relativo al creditore di cui all'elenco "A", che anche se non materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di includere il suddetto debito nell'apposito elenco da allegare al rendiconto della gestione;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 - P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- di trasferire al Comune gli atti relativi al creditore che non ha accettato la transazione proposta ai sensi dell'art. 258, comma 3, nonché di mettere a disposizione dell'Ente la relativa quota accantonata ai sensi dell'art. 258, comma 4;
- di notificare il contenuto della presente deliberazione al creditore interessato, al Responsabile del Settore competente per tipologia di debito, alla Responsabile del Settore finanziario e, ai fini di opportuna notizia, al Sindaco del Comune di Bellegra;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, trattandosi di debiti fuori bilancio.

Il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicato all'Albo Pretorio a norma di legge, nonché nell'apposita sezione dedicata all'O.S.L. sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Bellegra.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
Dott. Guerino Vittorio De Luca



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 - P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Bellegra www.comune.bellegra.rm.gov.it, nella sezione dedicata all'albo pretorio on line, il 02-12-22.... per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Bellegra, 02-12-2022

Il Segretario Comunale